



ISTITUTO COMPRENSIVO III
C.F. 97028250781 - C.M. CSIC8AP00G
Via Nazionale, 139 - 87064CORIGLIANO - ROSSANO (CS)
tel. 0983/512939 - fax 0983/512442
e-mail: CSIC8AP00G@istruzione.it - pec: CSIC8AP00G@pec.istruzione.it
sito web www.comprendivo3rossano.edu.it

Rossano 18 Ottobre 2021

Ai docenti
Al personale Ata
Alla dsga
Sito web/alboatti

Circolare n° 49

Oggetto: Certificazione verde Legge n° 933/2021 Sintesi aggiornata

Con la presente si porta a conoscenza delle S.S. L.L. in indirizzo che relativamente alla certificazione verde mediante la legge di conversione n° 133/2021 entrata in vigore dal 2 Ottobre 2021. La nota ministeriale prot .n. 1534 il Ministero ha diramato a tutte le istituzioni scolastiche le principali informazioni come di seguito indicato:

1. Obbligo certificazione verde per il personale scolastico La legge di conversione n. 133/2021 conferma l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;

2. Sospensione del rapporto di lavoro e sanzione amministrativa Le novità riguardano:

a) - la previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro. Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni:

- conseguimento della certificazione verde da parte del "sospeso" e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto. La stessa norma, infatti, al fine di garantire diritto allo studio e continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni. Ovvero, il rientro del "sospeso" potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.
- La mancata conferma - al comma 5, articolo 9-ter - delle sanzioni amministrative a carico del personale scolastico. Ovvero, non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.

3. Obblighi e conseguenze per soggetti diversi dal personale scolastico La legge n. 133/2021 - comma 1, art. 9-ter.1, decreto-legge 52/2021 - conferma l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, , educative e formative, compresi i familiari degli alunni. La violazione degli obblighi di the trattasi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero, il pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro. Qualora acceda nell'istituzione scolastica lavoratore esterno privo di valida certificazione verde, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà comminata solo al sto datore di lavoro.

4. Controllo della certificazione verde COVID-19 Il controllo della certificazione verde concerne tutto il personale scolastico e tutti i soggetti esterni the accedano alle strutture delle scuole. Sono esclusi bambini, alunni e studenti, nonché i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Nei confronti dei soggetti esterni che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l'obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, in questo caso, deve essere eseguito «a campione».

Importante Novità: il comma 1-ter, art. 9-ter, del decreto-legge n. 52/2021 prevede che le disposizioni in materia di certificazione: «si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo al comma 2».

5. In ipotesi di violazione dei medesimi obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico, il titolato al controllo procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore.

Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicati l'obbligo violato (mancato possesso e/o esibizione della certificazione od omesso controllo, e ogni altra informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di accertamento.

Il verbale sarà quindi trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l'irrogazione della sanzione ai sensi della nuova formulazione dell'art. 9 ter, comma 5 e dell'art. 9 ter.1, comma 4, del decreto-legge 52/2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa *Salvati Elena Gabriella*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del DLgs 39/93)